CONCERNENTE I PROVVEDIMENTI PEI DANNEGGIATI POLITICI DELLE PROVINCIE NAPOLETANE E SICILIANE

Art. 8

Le ricadenze del fondo delle lire 100,000 saranno parimenti impiegate in nuove concessioni, rimanendo ferma ed inalterata per quindici anni la predetta somma a beneficio esclusivo dei danneggiati delle provincie siciliane. Dal sedicesimo anno in poi le ricadenze, costituiranno economia di bilancio, e sara' corrispondentemente ridotto il relativo capitolo di spesa da mantenersi acceso fino al completo esaurimento delle fatte concessioni.

Versione in vigore dal 18 settembre 1883, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Concernente i provvedimenti pei danneggiati politici delle provincie napoletane e siciliane
Estremi	Legge 8 luglio 1883, n. 1496
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 settembre 1883

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/concernente-i-provvedimenti-pei-danneggiati-politici-delle-provincie/art-8/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it